



SCHEMA CONTRATTO

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, qui rappresentata da nato a (..) il/....., domiciliata per la carica presso,, nella sua qualità di Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, dalla D.G.R. n.del.....;

e

il dott nata a il/....., C.F. e residente in,,

PREMESSO

- la Regione del Veneto, Settore Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito “Stazione appaltante”), partecipa, in qualità di partner, al progetto “AdriaMuse” (codice 015), finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 (di seguito “AdriaMuse”), approvato in data 06.04.2011 dall’Autorità di Gestione, che vede quale Lead Partner la Provincia di Rimini;
- il progetto AdriaMuse si pone come obiettivo generale quello di valorizzare i musei e il patrimonio culturale dell’area costiera del Mare Adriatico in un’ottica transfrontaliera, attraverso la condivisione e l’armonizzazione di azioni, strumenti e strategie nel settore della cultura e del turismo, che consentano di aumentare la conoscenza dei musei e di attrarre un più vasto pubblico di visitatori;
- la Scheda progettuale prevede, nel Workpackage 4, a carico della Regione, la realizzazione di linee guida sulle opportunità di comunicazione offerte dalle nuove tecnologie connesse alla valorizzazione dei Musei dell’area progetto;
- con decreto dirigenziale n. 175 del 30 dicembre 2013, è stata pertanto avviata una procedura di affidamento diretto ad un operatore esterno del servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 14 dell’Allegato A alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012;
- con nota n. prot. del, l’operatore economico e residente a è stato invitato a formulare una proposta di preventivo, sulla base della stima dell’importo complessivo del servizio pari ad, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, IVA ed oneri esclusi;
- con nota n. prot. n. pervenuta in data, l’operatore interpellato ha inviato la propria offerta, per un importo pari a €....., dichiarando la propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto e trasmettendo la documentazione richiesta;
- con decreto dirigenziale n. 21 dell’8 aprile 2014, il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie, valutata l’idoneità e la qualificazione dell’operatore interpellato a svolgere le prestazioni richieste, ha individuato l’operatore economico (di seguito “affidatario”) quale soggetto affidatario del servizio.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio di sviluppo e realizzazione di linee guida, dirette ai Musei, sulle opportunità di comunicazione offerte dalle nuove tecnologie connesse alla valorizzazione dei Musei dell'area progetto, di cui al progetto "AdriaMuse", finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 (cod. 015).
2. Il citato servizio ha ad oggetto le nuove opportunità per le strategie di comunicazione nell'ambito museale e andranno a soffermarsi nello specifico sui seguenti aspetti:
 - a) definizione del contesto di riferimento nazionale e internazionale (attività di benchmarking);
 - b) excursus sulle nuove opportunità di comunicazione museale, offerte dalle tecnologie innovative in materia, e delle relative caratteristiche;
 - c) descrizione della sostenibilità finanziaria di tali nuove forme di comunicazione e delle professionalità necessarie al loro utilizzo;
 - d) alcune indicazioni operative e istruzioni finali per l'uso delle stesse a beneficio dei destinatari;
3. Le linee guida prodotte saranno presentate nel corso di un incontro, che avrà luogo a Venezia intorno alla metà della fine del mese di Aprile 2014. La sede dell'incontro sarà messa a disposizione dalla Stazione appaltante.
4. Le linee guida elaborate saranno contenute in un testo di lunghezza pari ad un minimo di 60 cartelle, composte da 2000 battute, che verrà fornito in formato digitale.
5. La consegna del materiale richiesto è prevista per il, salvo eventuale sospensione o differimento del termine, al fine di consentire la rendicontazione delle spese inerenti alla prestazione in oggetto in tempo utile, nel rispetto dei termini previsti dal Programma citato.

Art. 2 Corrispettivo

1. La Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario il corrispettivo previsto per il servizio in oggetto, pari ad un importo di €, IVA inclusa, che deve intendersi comprensivo di ogni prestazione, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
2. Il pagamento del corrispettivo prestato per il servizio in oggetto sarà corrisposto in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, previo esito positivo della verifica di regolare esecuzione e presentazione di regolare documentazione contabile.
3. Tutte le comunicazioni intercorrenti con la Stazione appaltante, nonché la documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del servizio e del pagamento dello stesso dovranno contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, secondo la seguente dicitura:

Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Progetto "AdriaMuse" (codice 015). Affidamento incarico di realizzazione delle linee guida sulle opportunità di comunicazione offerte dalle nuove tecnologie connesse alla valorizzazione dei Musei dell'area progetto. CUP: H69D09000150007. CIG: ZAF01D1EF85.

Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

2. L'affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Art.4 Proprietà intellettuale

1. Gli elaborati finali e tutto il materiale relativi al presente servizio sono di proprietà della Regione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

Art. 5 Privacy e riservatezza

1. Le parti contraenti con la sottoscrizione del presente contratto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del D.lgs n.196 del 30.6.2003 "Codice in materia dei dati personali" e s.m. e i.
2. L'affidatario si obbliga verso la Stazione appaltante a non divulgare a terzi dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti o elaborati durante lo svolgimento del servizio.

Art. 6 Inadempimenti e penalità

1. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'affidatario inteso come puntuale esecuzione delle attività descritte all'art. 1 del presente contratto.
2. Qualora fossero rilevati inadempimenti o ritardo nell'adempimento rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, la Stazione appaltante può procedere, previa diffida motivata con assegnazione di un termine per adempiere comunque non superiore a 45 giorni, ad applicare una penale fino al 10% dell'importo dovuto per il servizio prestato. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 7 Risoluzione

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempimenti che comportino l'applicazione della penalità di cui all'art. 6 del presente contratto fosse tale da rendere insoddisfacente il servizio.
2. Per inadempimenti o ritardo di particolare gravità, tali da compromettere il rispetto delle condizioni e dei termini di rendicontazione del servizio nell'ambito del Programma di cui all'art.1, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, previa denuncia scritta della stazione appaltante, con lettera raccomandata a/r indirizzata all'affidatario.

Art. 8 Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Art. 9 Spese contrattuali

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 Disciplina applicabile

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e dal codice civile.
2. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto di pagine, è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti mediante scambio di comunicazioni, in data

Venezia,
Regione del Veneto
Il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie

.....

PER ACCETTAZIONE
(l'affidatario).

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10.

PER ACCETTAZIONE
(l'affidatario)

.....